



COMUNE DI TORRE CAJETANI

Provincia di Frosinone

ORDINANZA N° 11 DEL 31/05/22

OGGETTO: DIVIETO DELL'UTILIZZO DI ACQUA PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER USI NON POTABILI.

IL SINDACO

VISTA la Nota della Acea Ato 5 s.p.a., n. 0144623/22 del 26/05/2022 assunta al protocollo dell'Ente al n. 2931 del 26.05.2022, avente ad oggetto " Utilizzo responsabile della risorsa idrica per l' estate 2017 - richiesta di emissione di Ordinanze Sindacali volte ad evitare l' uso dell' acqua erogata dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quello potabile ed igienico sanitario";

RAVVISATA, la necessità di procedere all'emissione di un'ordinanza con divieto di utilizzo di acqua potabile per usi diversi di quelli del consumo umano;

RILEVATA la necessità di dover regolamentare il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze presenti sul territorio;

RITENUTO di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, l'erogazione dell'acqua per usi domestici;

CONSIDERATO pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi di quelli domestici e potabili quali: irrigazione di orti e giardini, lavaggio di automobili, ed altro uso improprio;

VISTO l'art. 5 della legge n. 36/1994 e successive modifiche cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. n° 54 T.U.E.L., D.L.vo 267/2000;

ORDINA

- **Il divieto assoluto di utilizzare l'acqua potabile per usi diversi da quelli igienico – sanitari e domestici;**
- **Di fare uso parsimonioso della stessa, limitando al massimo gli sprechi;**
- **Il divieto assoluto dell'utilizzo dell'acqua potabile per innaffiamento di orti, giardini, per lavaggio di autoveicoli ed ogni altro uso improprio e diverso da quello igienico – sanitario e domestico;**

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dalle norme vigenti in materia (fino ad € 500,00).

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Arnara e che venga affisso a tutte le bachechedislocate sul territorio.

Il Comando della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, sono incaricati alla esecuzione della presente Ordinanza.

ALBO PRETORIO N° 227
DATA 31/05/22



